

COMUNE DI NARNI

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29 marzo 2002.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Autonomia e funzioni

Art.1 - Autonomia e ruolo del Comune

1. Il Comune di Narni è istituzione locale autonoma, espressione della volontà di tutti i cittadini e persegue come obiettivi primari lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
2. Riconosce nei principi fondanti della Costituzione repubblicana le radici della propria convivenza civile.
3. Individua nella tutela del patrimonio storico - artistico, nella conservazione dell'integrità dell'ambiente e nella salvaguardia delle tradizioni popolari alcuni degli elementi fondamentali dello sviluppo della città.
4. Promuove la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, considerando il contributo di ogni cittadino condizione essenziale per la realizzazione dei suoi fini.
5. E' dotato di autonomia politica, amministrativa, statutaria e finanziaria secondo i principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
6. Al Comune di Narni è stato riconosciuto il titolo di città con D.P.C.M. del 12.10.1951.

Art. 2 - Lo Statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dalla Costituzione.
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. E' obbligo di tutti rispettare tale statuto e ogni altro atto di attuazione dello stesso.

4. Le funzioni di tutti gli organi di governo e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

5. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

6. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata nelle forme previste dal presente atto.

Art. 3 - Finalità.

1. Il Comune di Narni riconosce la centralità della dignità della persona, opera a favore dell'uguaglianza, ripudia ogni forma di razzismo, favorisce la solidarietà tra i popoli e i cittadini, valorizzando le differenti culture.

2. Ritiene l'informazione elemento primario di democrazia e di partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

3. Promuove politiche sociali che garantiscano diritti cittadinanza esigibili, a carattere universale.

4. Riconosce a tutti i bambini e le bambine i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'infanzia e si impegna a garantirne il rispetto.

5. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A questo fine, favorisce l'affermarsi di una cultura di pace e rispetto dei diritti umani, dichiarando il proprio territorio "Città della Pace".

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità di Narni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quelle che la legge o la Costituzione riservano ad altri soggetti, al fine di garantire alla collettività locale la corretta gestione ed utilizzazione del territorio, la tutela dell'ambiente naturale, l'equilibrato sviluppo economico e servizi alla persona e alla comunità adeguati.

4. E' titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali; l'esercizio di tali funzioni avviene secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

5. Esercita le funzioni proprie o conferite attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, promuove la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni della Provincia, della Regione e dello Stato.

6. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7. Promuove lo sviluppo economico della comunità favorendone i processi di modernizzazione, valorizzando le risorse artistiche e culturali, le tradizioni popolari. Individua nella tutela dell'ambiente naturale un elemento di sviluppo.

8. E' dotato di piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti, oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

9. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie di competenza propria o conferita, nel rispetto della legge e dello Statuto. Il Consiglio comunale nell'esercizio della sua potestà regolamentare adotta tutti i regolamenti comunali, esclusi quelli per legge riservati alla Giunta.

Art. 5 - Esercizio Associato di Funzioni

1. Il Comune di Narni attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il con-corso finanziario per le stesse richiesto; promuove in via prioritaria la definizione di forme associate di gestione dei servizi pubblici locali e di esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il Comune riconosce nelle norme che disciplinano le pari opportunità tra i sessi un dettato inderogabile per la crescita civile della società.

2. Il Comune istituisce una Commissione per le pari opportunità, formata tra le elette nel Consiglio Comunale ed allargata a rappresentanze esterne, con competenze in materia di promozione delle azioni positive per favorire il superamento di situazioni discriminatorie e di verifica della corretta applicazione dei principi del presente articolo. Alla stessa è riconosciuto diritto di parere consultivo in decisioni che riguardano l'organizzazione sociale, quali piani regolatori, programmi urbanistici, piani regolatori degli orari del traffico, dei servizi pubblici e dei servizi sociali. La Commissione vigila affinché tutti gli atti della Amministrazione siano informati a criteri di parità e di tutela dei diritti delle donne.

3. Il Consiglio Comunale approva apposito Regolamento per la costituzione della Commissione, la specifica definizione dei suoi compiti, la composizione e le modalità operative.

4. Nei Consigli di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo.

5. Nella composizione delle Commissioni consultive interne e di quelle di concorso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Nell'atto di nomina dei membri di dette commissioni viene specificato l'eventuale impedimento oggettivo all'osservanza della norma.

CAPO II

Territorio e segni distintivi

Art. 7 - Territorio

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune per un'estensione di 196,87 Km², definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune è costituito dalla popolazione e dal territorio del Centro storico, tradizionalmente ripartito nei tre terzi denominati Mezule, Fraporta e S. Maria oltre che dai territori delle frazioni.

Art. 8 - Sede, stemma, gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, i cui disegni sono allegati al presente Statuto.

CAPO III

Azione amministrativa e partecipazione dei cittadini

Art. 9 - Azione amministrativa

1. Il Comune di Narni organizza ed esercita la propria azione amministrativa e di governo secondo principi di trasparenza, correttezza, efficienza, efficacia ed economicità, attuando il decentramento dei servizi e perseguendo forme di collaborazione con gli altri Enti Locali, la Regione, lo Stato.
2. Il Comune di Narni informa l'azione amministrativa dei propri organi ed uffici ai principi ed alle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti e dal presente statuto.
3. Nei rapporti con i contribuenti il Comune di Narni provvede a compiere tutti gli atti idonei a garantire l'effettiva attuazione dei principi di correttezza e buona fede, di trasparenza, chiarezza, informazione, e motivazione degli atti nonché ogni altro principio espressamente dettato dalle leggi di riferimento.

Art. 10 - Partecipazione e solidarietà

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune ispira la propria attività ai principi di solidarietà sociale, anche al fine di correggere gli squilibri esistenti nell'ambito della collettività locale e di garantire pari opportunità per tutti i cittadini.

Art. 11 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, accessibile ai cittadini, per la pubblicazione mediante affissione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di ogni altro atto che deve essere portato a conoscenza del pubblico.

2. I soggetti individuati nelle norme di carattere organizzativo curano la pubblicazione degli atti e sono responsabili dei relativi adempimenti.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E DIFENSORE CIVICO

CAPO I

Istituti di partecipazione

Sezione I

Partecipazione popolare

Art. 12 - Criteri generali

1. Il Comune garantisce la partecipazione popolare di singoli o associati all'amministrazione locale in condizioni di libertà, autonomia ed uguaglianza.

2. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dal Regolamento sul procedimento amministrativo che disciplina la materia.

3. Sono destinatari degli istituti di partecipazione i cittadini residenti, i cittadini dell'Unione europea, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi residenti nel Comune ed i cittadini non residenti che esercitano nel Comune la prevalente attività di lavoro e di studio, di età superiore a sedici anni

Art. 13 - La partecipazione delle forme associative

1. E' garantita la partecipazione delle organizzazioni sociali, economiche e culturali e delle forme associative popolari spontanee che siano rappresentative d'interessi della collettività. La partecipazione delle forme associative si attua in tutti i procedimenti diretti all'emanazione di atti amministrativi di carattere generale e nei procedimenti concernenti atti amministrativi di carattere settoriale di particolare rilevanza sociale.

2 Il Consiglio Comunale determina i criteri, le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni, enti ed organizzazioni del volontariato in modo da assicurare una gestione efficiente, trasparente con la diretta partecipazione degli utenti.

3. Gli organismi di partecipazione collaborano allo studio ed alla formazione dei provvedimenti amministrativi attraverso proposte che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare e mediante partecipazione su richiesta degli stessi alle sedute delle Commissioni consiliari concernenti gli argomenti indicati al comma 2.

4. Le libere forme associative partecipano all'amministrazione locale attraverso consultazioni ed audizioni promosse dall'Amministrazione Comunale, riunioni e assemblee convocate anche su loro richiesta. Esse hanno diritto di presentare interrogazioni al

Sindaco su questioni generali o particolari. Possono presentare proposte sulle quali l'organo o il soggetto competente si esprime entro i sessanta giorni successivi.

5. Il Comune identifica quale naturale forma associativa su base territoriale, le frazioni o centri minori e le assemblee territoriali di cui al successivo art. 25 del presente statuto.

Art. 14 - La consultazione popolare

1. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa, ovvero su richiesta di un terzo dei propri componenti, o di organismi di partecipazione, o di almeno cinquanta cittadini elettori, o su proposta della Giunta, delibera la consultazione diretta dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti e delle altre componenti sociali su provvedimenti di loro interesse.

2. Le categorie economiche hanno la possibilità di essere consultate dall'Amministrazione Comunale o dalle Commissioni Consiliari, anche su loro specifica richiesta, su questioni di particolare rilevanza che le riguardino.

3. Dette categorie e la forma della consultazione sono deliberati di volta in volta dal Consiglio Comunale in modo da assicurare un'adeguata informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

4. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che ha formato oggetto della consultazione.

5. Un apposito regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Sezione II

Strutture e Servizi

Art. 15 - Utilizzazione delle strutture dei servizi

1. Ai fini della partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione il Comune assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie ed organizzative ad enti, associazioni di volontariato ed altre associazioni, strutture, servizi e sussidi tecnico - professionali.

2. I criteri e le modalità delle concessioni, ai quali l'Amministrazione deve attenersi, le strutture e i servizi ai quali è garantito l'accesso sono determinati dal Regolamento.

3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sul funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione ai fini indicati nei precedenti commi.

Sezione III

Petizioni, proposte ed istanze

Art. 16 - Petizioni e proposte

1. Le forme associative previste dallo statuto, ovvero un numero di quattrocento cittadini, possono presentare petizioni al Sindaco nonché, in numero di seicento, proporre

deliberazioni alla Giunta su materie di competenza di questi, nei limiti della legge, dello statuto e dei regolamenti vigenti, al fine di promuovere una migliore tutela di interessi della comunità.

2. Le petizioni e le proposte sono presentate in forma scritta. La proposta deve contenere il testo del provvedimento accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

3. In ogni petizione o proposta di deliberazione devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

4. Entro il termine di trenta giorni la petizione, ovvero la proposta di deliberazione, è esaminata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità, dall'organo competente, che ha facoltà di disporre l'audizione dei firmatari della petizione.

5. Entro i successivi trenta giorni l'organo competente si pronuncia sulla petizione o sulla proposta di deliberazione.

Art. 17 - Istanze

1. Le istanze dirette a promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo sono presentate secondo le modalità definite dal regolamento che disciplina il procedimento amministrativo.

Art. 18 - Carte dei diritti dei cittadini

1 Su autonoma iniziativa di un numero di cittadini non inferiore a duecento potranno essere proposte all'approvazione del Consiglio Comunale Carte dei diritti dei cittadini per l'affermazione dei diritti su cui si fondano i rapporti fra i cittadini ed il Comune con particolare riguardo alle funzioni ed alla fruizione dei servizi comunali.

2. Le Carte dei diritti sono sottoposte periodicamente a verifica del Consiglio Comunale per eventuali modificazioni ed integrazioni.

3. Il Comune diffonde la conoscenza delle Carte dei diritti approvate e ne adotta gli indirizzi nei regolamenti concernenti l'azione amministrativa.

Sezione IV

Referendum

Art. 19 - Referendum

1. Sono ammessi Referendum consultivi e propositivi anche ad iniziativa dei cittadini, su questioni d'interesse generale che riguardino materie di competenza dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. Il referendum è indetto quando lo richieda un numero pari almeno al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure quando sia deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi al suo insediamento.
5. Sull'ammissibilità del referendum ad iniziativa dei cittadini, decide con le modalità previste dal Regolamento entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio Comunale sentito il Difensore Civico e il Segretario Generale.
6. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 20 – Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo in materie di esclusiva competenza del Comune.
2. La proposta di referendum, con l'esatta indicazione del quesito da sottoporre agli elettori, deve essere depositata presso la segreteria del Comune e il Consiglio Comunale, entro trenta giorni, decide in ordine all'ammissibilità.

Art. 21 - Referendum propositivo

1. Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2 è indetto referendum propositivo al fine di approvare atti amministrativi generali d'indirizzo non comportanti opere.
2. Non sono assoggettabili a referendum propositivo proposte in contrasto con la Costituzione o la legge.
3. Non è ammesso referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 20.
4. Si applicano a detto referendum le disposizioni di cui al citato articolo.

Art. 22 – Materie escluse dalla disciplina referendaria

1. Sono esclusi dalla disciplina referendaria gli atti vertenti sulle seguenti materie:
 - a) statuto del Comune e degli Enti di gestione dei servizi pubblici comunali;
 - b) bilancio e contabilità;
 - c) tributi e tariffe comunali;
 - d) il piano regolatore e i piani di attuazione;
 - e) disposizioni in materia di personale;
 - f) designazioni e nomine;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di partecipazione;

- h) materie per le quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum;
- i) regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente;
- l) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 23 - Effetti del referendum

1. Il Referendum si intende aver avuto esito positivo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se la questione sollevata e sottoposta a referendum ha riportato la maggioranza dei voti. La questione approvata è posta entro trenta giorni all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che adotterà apposita deliberazione.
2. Il Sindaco entro lo stesso tempo ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale di deliberare sull'oggetto del quesito proposto a referendum anche nel caso di esito negativo.

Sezione V

L'azione popolare

Art. 24 - L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al comune.
2. Salvo casi in cui sussistano comprovate motivazioni avverse, il Comune aderisce alle azioni promosse in via sostitutiva dall'elettore.

Sezione VI

Decentramento

Art. 25 – Le Assemblee Territoriali

1. Il Comune di Narni, per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla vita comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, può articolare il proprio territorio in Assemblee Territoriali secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Sono organi dell'Assemblea Territoriale, laddove istituita, il Presidente e l'Assemblea. Il numero ed i confini, le modalità di elezione e le funzioni delle Assemblee Territoriali sono disciplinate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento delle Assemblee Territoriali è approvato a maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, previo coinvolgimento dei cittadini.

CAPO II

Diritto di accesso ed informazione

Art. 26 - La pubblicità degli atti

1. Il Comune riconosce e tutela il diritto dei cittadini all'informazione sugli atti dell'Amministrazione Comunale
2. Sono pubblici tutti gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge. Sono altresì temporaneamente riservati gli atti dei quali il Sindaco vieti l'esibizione con dichiarazione motivata in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche e giuridiche, di gruppi e di imprese.
3. Il regolamento individua gli atti dei quali è vietata l'esibizione e disciplina le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 27 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il diritto dei cittadini singoli od associati, di accedere agli atti amministrativi e di ottenerne copia è reso effettivo da apposito regolamento in conformità con le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Regolamento detta inoltre le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti e, in generale, sull'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il Regolamento disciplina altresì l'eventuale rilascio di copie di atti amministrativi.

CAPO III

Difensore civico

Sezione I

Istituzione, durata, funzioni e prerogative

Art. 28 - Istituzione

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo di istituzione statutaria.
2. Il comune di Narni promuove l'istituzione dell'esercizio associato delle funzioni di difensore civico ovvero provvede alla elezione dello stesso con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Requisiti, durata del mandato, personale e struttura di supporto, trattamento economico ed attività del Difensore civico sono disciplinate dal regolamento o dalla convenzione.
4. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e la dotazione organica e strumentale adeguata per il buon funzionamento dell'istituto.

Art. 29 – Funzioni e prerogative

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono, senza essere sottoposto ad alcun controllo di tipo gerarchico.

2. Assicura la sua presenza in orari che facilitino possibilmente l'accesso al pubblico.
3. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso, e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tal fine egli può convocare il responsabile del procedimento interessato, ovvero il dirigente competente, entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica ai soggetti interessati che hanno richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitando-lo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, fissa un termine entro cui provvedere. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere d'irregolarità o vizi procedurali.
7. Il difensore civico promuove forme di collaborazione e scambio di informazioni con i difensori civici degli enti locali dell'Umbria e con il difensore civico regionale; promuove altresì forme di collaborazione con uffici statali e di ogni altro ente pubblico ai fini della tutela del cittadino, ente o formazione sociale interessati.
8. Esercita a norma e per gli effetti dell'articolo 127 D. Lgs 267/2000 il controllo eventuale sugli atti deliberativi dell'Ente.

Sezione II

Rapporti con il Consiglio Comunale

Art. 30 - Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile.
2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.
3. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte; le eventuali spese devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 31 - Rapporti con le commissioni consiliari

1. Il difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti alla propria attività.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta; a dette riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta Comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

Organi istituzionali

Sezione I

Organi del Comune

Art. 32 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 33 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato, al massimo entro i cinque giorni successivi, dalla presentazione di una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Tale documento viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione fino al giorno delle elezioni.
3. I rappresentanti delle liste, dei partiti e movimenti, anche ove i candidati non siano risultati eletti, devono altresì presentare al Comune, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute dai candidati e dalle liste per la campagna elettorale.
4. Tale documento viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione. Dello stesso viene data comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
5. Il regolamento del Consiglio comunale definisce le ulteriori norme di dettaglio.

Sezione II

Il Consiglio Comunale

Art. 34 - Composizione

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge, che regola altresì i casi di suo scioglimento e di sospensione nonché la sospensione e la rimozione dei singoli consiglieri ed i casi di surrogazione e supplenza.

2. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti. L'elezione avviene, in caso di rinnovo, subito dopo l'insediamento e la convalida degli eletti ed, in seguito, nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 35 - Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, cui spetta di deliberare gli atti fondamentali tassativamente previsti dalla legge.

2. Esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità alla quale costantemente risponde

3. E' dotato di autonomia funzionale e finanziaria.

4. Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti ad eccezione di quelli che la legge riserva ad altri organi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe agli stessi, i pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni con altri comuni e/o la Provincia e quelle tra il Comune e la Regione - salvo che abbiano carattere meramente organizzativo, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali); la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta comunale, del Segretario comunale o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, devono prevedere norme atte a promuovere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell'ente o del Consiglio.

6. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

7. Il Consiglio inoltre esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

Art. 36 - Regolamento del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da apposito regolamento

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti un regolamento interno per il proprio funzionamento. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, il Consiglio approva il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella successiva riunione.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione di servizi, strutture, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari

d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;

e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

f) le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche di cui al comma 4 dell'art. 33 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

g) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

f) le funzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

Art. 37- Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale procede, nella sua prima seduta o in caso di successiva vacanza, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, di cui uno di minoranza. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Si avvale della collaborazione dei due Vicepresidenti.

2. All'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti si procede mediante due distinte votazioni a scrutinio segreto

3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni non venga raggiunta tale maggioranza, nella terza il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. Per l'elezione dei Vicepresidenti si vota per un solo nome. Si considerano eletti i consiglieri che riportano il maggior numero di voti di cui uno appartiene alla minoranza. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente, previa intesa col Sindaco, convoca e presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori, tutelando le prerogative dei consiglieri nell'esercizio delle relative funzioni. Provvede inoltre all'insediamento delle Commissioni ed al coordinamento delle loro attività; convoca e presiede le conferenze dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione. Il Sindaco, nel caso di particolari ed improrogabili esigenze, ferme restando le prerogative riconosciute ai consiglieri dall'art. 39 del T.U., può richiedere al Presidente che il Consiglio Comunale venga riunito nel termine massimo non superiore a dieci giorni

6. Le funzioni vicarie sono svolte dai Vicepresidenti e, prioritariamente, dal più anziano di età. Le competenze del presidente ed il funzionamento delle conferenze dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio comunale quest'ultimo verrà presieduto dal Consigliere anziano presente in aula ex art. 40 del presente Statuto.

Art. 38 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, ispettive e conoscitive. Le commissioni sono nominate a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio. Il regolamento disciplina l'organizzazione, i poteri, le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

2. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. A tal fine agli stessi viene inviato regolare avviso per ciascuna riunione. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e di dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

3. Il Consiglio Comunale può a maggioranza assoluta dei componenti, nominare commissioni speciali indicandone poteri ed indirizzi. La presidenza delle commissioni speciali è affidata ad un consigliere espresso dalla minoranza.

Art. 39 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende da esso dipendenti o controllate e dalle strutture associative e dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati in base alla legge o in base al presente Statuto e ai regolamenti del Comune.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio comunale. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento e proposta che esercitano nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza ovvero ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo dei consiglieri è obbligatoria e deve essere fornita dal Sindaco o dagli Assessori a ciò delegati entro venti giorni. Qualora l'interrogazione venga trasformata, successivamente alla risposta, in mozione, il Sindaco richiederà al Presidente del Consiglio l'inserimento della questione sollevata nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva, curando l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 primo comma del T.U.

3. Il Consiglio comunale può richiedere la sottoposizione al controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del consiglio comunale ai sensi con le modalità ed i limiti previsti dalla legge vigente.

4. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale secondo il procedimento indicato dal Regolamento del Consiglio comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto alla percezione di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti, cumulabili qualora si svolgano nella stessa giornata, ovvero, a richiesta, hanno diritto ad una indennità di funzione nella misura prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 82 D. Lgs 267/2000.

Art. 40 - I Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del consiglio, ove necessario, il nome del Capo Gruppo entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo con la maggior cifra individuale.

3. I Consiglieri comunali hanno facoltà di cambiare, nel corso del loro mandato, gruppo consiliare o di costituire nuovo gruppo purché formato da almeno due consiglieri, fatta salva la facoltà di costituire un gruppo misto.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico - organizzativi.

Art. 41 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con le modalità previste dalla legge vigente.

2. Le modalità di surrogazione e supplenza dei consiglieri per vacanza, per qualsiasi causa, del seggio o per sospensione sono disciplinate dalla legge.

Art. 42 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuate ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

2. Il Consigliere anziano presiede la prima seduta consiliare fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 43 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, con le modalità e forme disciplinate dalla legge.

2. Egli presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione dinanzi al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta.

3. Il suo distintivo è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

4. Dura in carica per un periodo di cinque anni e partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.

5. Le cause di candidabilità, compatibilità e eleggibilità connesse con la carica di Sindaco sono previste e disciplinate dalle leggi vigenti.

6. Il Sindaco neoeletto convoca la prima seduta del Consiglio comunale successiva alla sua elezione, presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

7. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neoeletto, per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco .

8. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro due mesi presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.

11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

12. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 44 -Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

2. Egli esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Comune, anche in giudizio per gli ambiti e gli atti di competenza degli organi di governo e con proprio decreto decide in merito alla promozione o resistenza alle liti;

b) convoca e presiede la Giunta, ne assicura l'unità di indirizzo promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;

d) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

f) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune;

g) stabilisce, in relazione alle singole fattispecie e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia, l'importo delle sanzioni pecuniarie da corrispondersi per le violazioni di norme contenute in regolamenti o ordinanze sindacali. L'importo di tali sanzioni dovrà essere determinato entro il limite minimo di 26,00 Euro e massimo di 3099,00 Euro, suscettibile di adeguamento ogni 5 anni in base agli indici ISTAT.

3. Il Sindaco, quale rappresentante del Comune, in stretta collaborazione con gli organi provinciali, regionali e statali istituzionalmente preposti nonché con gli enti cittadini di partecipazione associativa maggiormente significativi, ferme restando le specifiche competenze e i fini di ciascuno di essi, contribuisce a promuovere l'attività di valorizzazione e di tutela dell'intero complesso dei beni culturali ed ambientali relativi al territorio di competenza, considerandoli imprescindibili elementi di identità sociale per la popolazione amministrata.

Art. 45 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nel caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 46 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio comunale, depositata negli uffici della segreteria e discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di mancata convocazione del Consiglio comunale nel termine stabilito dal precedente comma, previa diffida, provvede il prefetto ai sensi di legge.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione IV

La Giunta Comunale

Art. 47 - Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori sino al massimo consentito dalla legge tra cui un Vicesindaco, da lui nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. In detto organo deve essere assicurata la rappresentanza di ciascuno dei due sessi.

2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di provenienza.
4. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità connesse con la carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori provvedendo tempestivamente alla loro sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto, e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

Art. 48 - Organizzazione

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, Sindaco compreso. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute non sono pubbliche salvo che la Giunta non disponga diversamente per specifici casi.
2. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune
3. Il Sindaco e gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 49 - Attribuzioni e Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze di indirizzo dell'attività gestionale e di controllo. Con gli atti di delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle competenze delegate. L'attribuzione delle deleghe può essere modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e delle eventuali modificazioni il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sua seduta dopo la nomina.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio comunale con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.
4. La Giunta esercita le seguenti funzioni:
 - a) compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o agli organi comunali;
 - b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente ed ogni qualvolta un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta al Consiglio sulla propria attività;

- c) predispone gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- d) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- e) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
- f) può adottare, in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni al Bilancio preventivo sottoponendole a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- g) adotta un proprio regolamento

Art. 50 - Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carico sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di dimissione del Sindaco la Giunta decade, si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta, non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 51 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.
2. Agli amministratori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune
3. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICIE DEI SERVIZI

CAPO I

Principi generali

Art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

2. Il Regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a rendere effettivi i principi ed i criteri di cui al precedente comma, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa

3. In particolare i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottati dalla giunta, disciplinano:

- a) l'assetto organizzativo del Comune
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi
- c) i sistemi di coordinamento
- d) l'esercizio delle funzioni di direzione
- e) le linee procedurali di gestione del personale
- f) i sistemi di accesso all'impiego

Art. 53 - Indirizzo e controllo

1. Spettano agli organi elettivi del Comune secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi.

2. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

4. Il Consiglio comunale verifica, con le modalità che potranno essere stabilite, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

CAPO II

Il Segretario Generale

Art. 54 - Funzioni

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, Della Giunta e dei dirigenti in

ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

2. Se non istituita la figura del Direttore Generale, il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti dei quali coordina l'attività, assumendo l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi di governo

3. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale esprimendo, se richiesto – compatibilmente con le cognizioni ed i tempi necessari -, il suo parere in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni e ne cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente della seduta.

4. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni a lui attribuite ed in particolare le seguenti:

a) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

b) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

5. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 55 - Vice - Segretario Generale

1. Le funzioni di Vice Segretario Generale sono attribuite dal Sindaco ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per la carriera di Segretario generale. Con il decreto sindacale di nomina vengono definiti gli ambiti e le modalità di esercizio delle funzioni.

Capo III

La Dirigenza

Art. 56 - Funzione dei dirigenti

1. I Dirigenti hanno la direzione degli uffici e servizi comunali e provvedono ai compiti di gestione amministrativa relativi alle strutture cui sono preposti, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non siano riservati dalla legge, agli organi di governo.

2. L'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente articolo, si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I Dirigenti resistono e promuovono le liti per gli ambiti e gli atti di propria competenza, sentito il Sindaco.

Art. 57 - Incarichi

1. Il Regolamento determina le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali secondo criteri che garantiscano l'autonomia e la professionalità dei Dirigenti e la funzionalità degli uffici. Stabilisce inoltre i criteri per le temporanee sostituzioni degli stessi Dirigenti.

Art. 58 - Incarichi a personale esterno

1. Nei limiti di legge e di contratto, la copertura di posti con qualifiche dirigenziali può avvenire anche mediante utilizzazione del personale esterno, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero di diritto privato quando siano richiesti particolari requisiti di specializzazione e professionalità.

2. Il contratto a tempo determinato non può essere stipulato per un periodo superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 59 - Responsabilità

1. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dei risultati della gestione.

CAPO IV

I Servizi

Art. 60 - Gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi pubblici di competenza comunale è esercitata nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 61 - Le forme di gestione

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal Comune nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

e. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 62 - Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una società o di una azienda speciale.

Art. 63 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Art. 64 - Aziende speciali

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito delle leggi vigenti, dai rispettivi statuti e regolamenti.

2. Gli statuti sono deliberati dal Consiglio comunale.

3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e approvati dal Consiglio comunale.

Art. 65 – Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi di gestione delle istituzioni e ne controlla i risultati.

3. Il regolamento individua gli atti delle istituzioni da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale e detta la relativa disciplina.

4. I Revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 66 - Nomina e revoca degli amministratori

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è effettuata dal Sindaco con proprio decreto sulla base di istanze, corredate da curriculum dai quali risulti il titolo di studio, la professionalità e la specifica esperienza dei candidati per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

2. La revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è effettuata dal Sindaco con proprio decreto

3. Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica nei casi previsti dallo statuto dell'azienda e dai regolamenti.

Art. 67 - Le società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 68 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie tra gli enti contraenti.

3. Il comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.

Art. 69 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o Enti pubblici, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. Non può essere costituito più di un Consorzio tra gli stessi Enti a norma dell'art. 131, co 6 D. Lgs 267/2000

3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta la convenzione e lo statuto del Consorzio.

4. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 70 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, sentita la Giunta, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalle leggi.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

Ordinamento finanziario contabile e patrimonio

Art. 71 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è stabilito dalla legge.

Art. 72 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

Art. 73 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Art. 74 - Beni comunali

1. Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. L'amministrazione e gestione del patrimonio è disciplinata dal regolamento di contabilità e deve ispirarsi a criteri di salvaguardia del patrimonio, di economicità e trasparenza.

Art. 75 - Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale è disciplinata dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento.

Art. 76 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune procede all'affidamento del servizio di tesoreria, mediante espletamento di gara, a soggetto avente i requisiti previsti dalla legge, nel rispetto dei principi della tesoreria unica.
2. Qualora ricorrano le condizioni di legge il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo nei confronti del medesimo soggetto.
3. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere, per quanto non previsto dalla legge e dal regolamento, sono disciplinati da apposita convenzione.

CAPO II

Revisione economico - finanziaria

Art. 77 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale in base a quanto disposto dalla legge. Dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze consiliari.
2. Ai componenti del collegio si applicano le clausole di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3. Il collegio esercita le funzioni previste dalla legge e/o ad esso affidate dall'Amministrazione Comunale.
4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente del collegio, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 78 - Potere dei Revisori dei conti

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, i Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta e delle commissioni consiliari permanenti quando tali organi ne richiedano la presenza a maggioranza dei loro componenti.

2. Della partecipazione dei Revisori dei conti e dei pareri da questi espressi, viene dato atto nei processi verbali.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Lo statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Le disposizioni del presente statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa dell'Ente e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in essi richiamati.

4. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.